



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, ALBERTI CASELLATI, MERLONI, DE PETRIS, BERTUZZI, BONFRISCO, CARDINALI, CARRARO, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, D’ADDA, DE BIASI, DI GIORGI, DIRINDIN, Giuseppe ESPOSITO, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FEDELI, GATTI, GINETTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia il ruolo svolto dalle donne nel mondo del lavoro è andato sempre più crescendo, anche grazie ad un'illuminata legislazione nazionale ed europea in materia di uguaglianza tra uomo e donna e di parità di trattamento. Tuttavia, molto resta ancora da fare per quanto riguarda il sostegno a quelle donne che, una volta avuto accesso al lavoro, ne rimangono vittime a seguito di incidenti ed infortuni quasi sempre causati dalla mancata previsione o dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.

In ordine a tale categoria lavorativa, il presente disegno di legge mira a riconsiderare la normativa di tutela per i rischi professionali, ponendola, al fine di renderla davvero effettiva ed efficace, in un'ottica attenta alle differenze di genere.

Su questo tema è intervenuta più volte l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), un ente che opera dal 1943 a sostegno della categoria e che ha istituito al proprio interno un gruppo di lavoro sui problemi delle donne, il cui contributo è stato essenziale per lo studio e la predisposizione del presente disegno di legge.

Un primo dato imprescindibile è che nel nostro Paese le donne incontrano difficoltà maggiori degli uomini nella conciliazione tra la vita e il lavoro, poiché la cura della «società familiare» è loro affidata in via spesso esclusiva. Questa prima evidente considerazione si scontra, poi, con la difficoltà di affermare l'idea che la famiglia, pur sviluppandosi come «luogo di emozioni ed affetti», nel quotidiano è una vera e propria azienda la cui conduzione, per gli aspetti gestionali, è affidata generalmente alle donne.

È preponderante, cioè, il loro ruolo manageriale, con una piena responsabilità professionale che spesso si somma ad un'altra attività «esterna» alla casa.

Tali affermazioni trovano oggi un riferimento normativo nella riforma della legge sull'assicurazione delle casalinghe che ha previsto una rendita ai superstiti, confermando che il lavoro e la presenza della donna sono un valore economico da risarcire.

La donna quindi, nel suo duplice ruolo di lavoratrice e responsabile della gestione familiare, deve condurre insieme due veri e propri lavori, entrambi caratterizzati dalla «costrittività» organizzativa e dalla responsabilità che fanno capo al lavoratore.

Volendo trattare il tema dei rischi del lavoro delle donne, si deve partire dall'assunto che tutte le situazioni sopra richiamate sono situazioni lavorative in senso proprio, da trattare ai fini infortunistici in modo eguale, superando discriminazioni tra casalinghe *full time* o *part time* che possono avere un senso solo per modulare contribuzioni e prestazioni.

Ciò considerato, lo scopo del presente disegno di legge è quello di adeguare nel suo complesso la tutela per i rischi professionali delle donne lavoratrici alle specificità di genere al fine di dare compiuto riconoscimento al valore sociale ed economico dell'impegno richiesto alle donne per la gestione della famiglia e della casa.

L'obiettivo dovrà essere perseguito mediante uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, sulla base di criteri ispiratori che tengano conto dei diversi momenti in cui la tutela deve trovare attuazione.

Innanzitutto, il disegno di legge ribadisce il diritto assicurativo della donna infortunata a tutte le cure necessarie e utili, tenendo presente che tali cure devono essere rispettose dei bisogni specifici delle donne e dei diversi riflessi che un infortunio sul lavoro o una malattia professionale hanno su una donna piuttosto che su un uomo, come la perdita di un arto, una cicatrice, la riduzione di funzionalità, che ledono capacità ed abilità, ma prima ancora dignità personale e sociale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in particolare, dispone che l'indennizzabilità dell'evento lesivo debba essere valutata sulla base della specificità dell'attività lavorativa svolta dalle donne: ciò significa che non esiste un «lavoratore medio» cui far riferimento per prevenire e indennizzare e che le differenze di genere hanno un peso in quanto variabili della complessiva situazione personale del lavoratore.

Occorre dedicare, quindi, specifica attenzione ai punti e alle voci delle tabelle da cui risulta, allo stato attuale, la mancata considerazione delle specificità delle lesioni femminili ovvero una sottostima delle loro conseguenze rispetto ad analoghe lesioni di apparati maschili. Si pensi ad esempio a tumori tipicamente femminili, come quelli della mammella, che richiedono una mastectomia totale. Nella Tabella delle menomazioni causa di danno biologico permanente, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, tali tumori valgono al massimo 10 punti su 100, sia per l'uomo che per la donna, in quanto la definizione è generica «neoplasie maligne, che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale», ma è evidente che per una donna tutto questo comporta risvolti fisici e psichici ulteriori che non possono non essere valutati.

In linea con questi principi c'è anche la necessità di approfondire le conseguenze

che l'infortunio ha sullo stato psico-fisico della lavoratrice per valutare l'opportunità di fornire prestazioni di assistenza psicologica, intesa però, in armonia con il diritto della donna a tutte le cure necessarie e utili, non come prestazione «assistenziale» accessoria, ma come momento di cura di una lesione effettiva da recuperare.

In ordine a tale aspetto, qualche anno fa, l'ANMIL ha realizzato un'indagine su un campione di circa 750 donne infortunate sul lavoro, tra i diciannove e cinquanta anni, dislocate in tutt'Italia, dal titolo «*La condizione della donna infortunata nella società*». Da tale lavoro, unico nel suo genere, e che, indubbiamente sarebbe utile replicare, sono emersi preoccupanti e gravi disagi psicologici, contro i quali le donne infortunate si trovano a combattere e che non possono non essere adeguatamente considerati per un recupero ed un reinserimento effettivo della lavoratrice infortunata, in quanto, come noto, per «salute sul posto di lavoro», non si intende «l'assenza di malattia», ma «un completo stato di benessere psico-fisico».

Atteso il particolare ruolo della donna, lavoratrice e madre, si prevede poi, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), l'introduzione di una particolare integrazione temporanea della rendita per la lavoratrice infortunata, madre di figli di età inferiore a tre anni, per la peculiare condizione di bisogno che può scaturire in un periodo della vita in cui i figli sono affidati quasi sempre esclusivamente alle cure materne.

Il disegno di legge apre, inoltre, alla possibilità per l'istituto assicuratore di avvalersi della collaborazione degli enti bilaterali e delle associazioni di infortunati e invalidi del lavoro per la concreta erogazione di servizi e per l'analisi delle differenze di genere, in un'ottica di prevenzione e di cura, anche prevedendo la costituzione di un apposito Centro per il monitoraggio della tutela di genere per i rischi professionali, presieduto

dal consigliere nazionale per le pari opportunità (lettere *m*) e *n*)).

Si prevede inoltre, alla lettera *n*), l'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla 3 dicembre 1999, n. 493, anche alle persone titolari di altre forme di tutela sociale obbligatoria che comunque svolgano le attività in essa previste. L'attuale negazione di questa possibilità, infatti, mortifica il ruolo professionale comunque duplice della donna «casalinga *part time*» che, assicurata per l'attività lavorativa svolta al di fuori del contesto domestico, rimane priva di tutele per gli infortuni legati alla gestione della casa e della famiglia.

Sempre in quest'ottica di progressivo ampliamento, la lettera *t*) mira a superare il legame dell'assicurazione al lavoro nella casa, inteso come luogo fisico di svolgimento delle attività tutelate, per estendere la protezione assicurativa a tutte le attività comunque connesse con la cura della famiglia e la gestione domestica indipendentemente dal luogo di svolgimento. La donna sarà così giustamente tutelata anche nell'accompagnare un figlio a scuola, nel fare la spesa, nello svolgere le normali mansioni quotidiane all'esterno dell'abitazione.

Le lettere da *z*) a *dd*) sono, invece, dedicate ad un altro profilo essenziale della tutela assicurativa, relativo al reinserimento professionale della vittima di un incidente sul lavoro o malattia professionale. In questo ambito, il Governo è delegato a riordinare la

materia con specifica attenzione alle differenze di genere, valorizzando la formazione di base e le potenzialità manifestate dalle donne, superando ogni forma di delimitazione dell'area di indirizzo della formazione al femminile, incentivandone lo svolgimento sul posto di lavoro, con particolare attenzione, per le donne infortunate, alla diversità del ruolo rivestito nell'ambito lavorativo.

Anche per il raggiungimento di questi obiettivi si valorizza l'apporto che può essere fornito dagli enti bilaterali e dalle associazioni nazionali di invalidi del lavoro, che potranno gestire servizi e monitorare la qualità ed efficacia dei percorsi di formazione e reinserimento, fermo restando che responsabile diretto nei confronti degli aventi diritto per questi interventi rimane l'assicuratore che deve garantirli nell'ambito del più ampio diritto all'indennizzo e in un'ottica di presa in carico «globale» della donna infortunata. In conclusione, si precisa che, nello spirito di eguaglianza che anima le linee guida del Parlamento europeo per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, adottate il 19 maggio 2008, nell'articolato ricorre costantemente il termine «persone» comprendendo così donne e uomini quali soggetti di riferimento, anche se l'iniziativa legislativa guarda in primo luogo alle donne che, sia sul posto di lavoro che in ambiente domestico, sono occupate con sicura prevalenza, nonché esposte a rischio e a esigenza di tutela assolutamente peculiari.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione il Governo è delegato ad adottare, in un'ottica di tutela delle specificità di genere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'integrazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, nonché per il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di reinserimento delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire le cure sanitarie e riabilitative necessarie ed utili nel rispetto della specificità delle esigenze dei soggetti infortunati o tecnopatici;

b) garantire un'assistenza protesica adeguata alla rilevanza e all'incidenza delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro sullo svolgimento dell'attività lavorativa nella sua molteplicità di espressioni;

c) garantire il diritto a prestazioni di assistenza psicologica in relazione al rilievo e all'incidenza delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale sulla vita di relazione, sullo stato di benessere psico-fisico e sulle relazioni affettive;

d) valutare i requisiti di indennizzabilità dell'evento lesivo sulla base della specificità dell'attività lavorativa;

e) modificare e integrare le tabelle di valutazione del danno biologico e patrimoniale in relazione alla rilevanza, all'incidenza e alla specificità delle conseguenze dell'infortunio professionale sulla vita di relazione, sullo stato di benessere psico-fisico e sulle relazioni affettive;

f) considerare, nella determinazione dell'indennizzo, la particolare condizione del genitore di figli di età inferiore ai tre anni, prevedendo una specifica integrazione della rendita ad esso spettante;

g) prevedere l'estensione delle prestazioni assistenziali dovute dall'assicuratore in considerazione della specificità della condizione del soggetto infortunato, anche al fine di facilitare il suo reinserimento negli ambiti lavorativo e familiare;

h) prevedere forme di finanziamento di progetti per la presa in carico dei soggetti infortunati e disabili da parte di *equipe* multidisciplinari promosse dall'assicuratore al fine di sostenere le stesse durante il percorso di reinserimento negli ambiti lavorativo e familiare;

i) prevedere, nell'ambito delle finalità di cui alla lettera h), modalità di verifica degli effetti, con l'avanzare dell'età, delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale sullo svolgimento dell'attività professionale e familiare, anche al fine del superamento delle incompatibilità fra trattamenti risarcitori e trattamenti per invalidità;

l) prevedere il pieno allineamento delle percentuali di rendita spettanti ai superstiti di infortunati sul lavoro a quelle previste dalla assicurazione generale obbligatoria, superando così una disparità di trattamento a danno di soggetti titolari di un diritto al risarcimento di un danno affettivo ed economico;

m) prevedere che gli istituti assicuratori si avvalgano della collaborazione degli enti bilaterali e dell'associazione di infortunati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa per la concreta erogazione dei servizi, con particolare attenzione a quelli di mag-

giore impatto sulla vita familiare, in termini di diretta assistenza alla persona, anche domiciliare, da erogare nel quadro di programmi di azione, definiti dalle strutture dei predetti istituti;

n) prevedere la costituzione di un Centro per il monitoraggio della tutela di genere per i rischi professionali, presieduto dalla consiglieria o dal consigliere nazionale per le pari opportunità e composto da rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese maggiormente rappresentative, nonché da rappresentanti dell'associazione di infortunati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa;

o) impegnare gli istituti assicuratori a sviluppare metodologie di analisi degli andamenti degli infortuni indennizzabili e di quelli non indennizzabili che consentano di acquisire, con il contributo delle organizzazioni dei lavoratori, delle imprese maggiormente rappresentative e delle associazioni di infortunati e invalidi del lavoro, informazioni utili a gestire in modo efficace gli interventi a tutela delle specificità di genere, nel rispetto dei principi di eguaglianza di trattamento fra lavoratori esposti alle stesse situazioni di rischio;

p) estendere, in forma obbligatoria o facoltativa, la tutela prevista dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493, a tutte le persone che svolgono le attività in essa previste, anche se soggette all'assicurazione generale obbligatoria, sentite le associazioni e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

q) prevedere, per i casi di cui alla lettera *p)*, un premio non inferiore a quello previsto per il lavoro svolto in ambito domestico in via esclusiva;

r) prevedere, ai fini della semplificazione degli adempimenti, per tutti i soggetti assicurati ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493, modalità di versamento del premio tramite il sistema di riscossione delle imposte dirette;

s) prevedere prestazioni modulabili per tutti i soggetti assicurati ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493, al fine di:

1) garantire un'efficace tutela alle situazioni di necessità di supporto gestionale ed organizzativo derivanti dalla condizione di disabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale;

2) garantire le cure sanitarie e riabilitative necessarie e utili al superamento della situazione di malattia e di disabilità derivante dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale;

3) prevedere per i soggetti assicurati ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493, il diritto all'assegno per assistenza personale continuativa, da erogare alle medesime condizioni previste per la generalità degli assicurati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le ipotesi in esso indicate;

4) rivedere la definizione di malattia o di infortunio allo scopo di ricomprendere nella stessa le malattie derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico;

5) prevedere, per le invalidità permanenti, l'applicazione del sistema di indennizzo disciplinato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con riferimento al danno biologico e al danno patrimoniale, stabilendo per la determinazione di quest'ultimo modalità di calcolo che consentano l'integrazione con prestazioni integrative di assicurazioni volontarie private;

t) estendere le forme assicurative contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, a tutte le attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, indipendentemente dal loro luogo di svolgimento;

u) impegnare l'istituto assicuratore ad effettuare il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali conseguenti al lavoro svolto in ambito domestico, utilizzando a tal fine la collaborazione operativa delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese maggiormente rappresentative e delle associazioni degli infortunati e invalidi del lavoro;

v) promuovere le iniziative necessarie affinché le metodologie di rilevazione e classificazione degli infortuni sul lavoro nell'ambito lavorativo e domestico rilevino la specifica rischiosità cui sono esposti i soggetti chiamati ad operare in entrambi i suddetti ambiti;

z) prevedere la possibilità di accedere ai percorsi di formazione anche per i soggetti non iscritti nelle apposite liste di collocamento, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;

aa) riconoscere l'apporto degli enti bilaterali e delle associazioni nazionali di infortunati e invalidi del lavoro nella gestione dei servizi, nel monitoraggio della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cui alla lettera bb), fermo restando il riferimento complessivo alla responsabilità dell'assicuratore nei confronti degli aventi diritto;

bb) prevedere percorsi formativi dei soggetti invalidi con orientamento specialistico corrispondente alle attitudini e alle competenze di base;

cc) valorizzare le esigenze di formazione continua da sostenere per i soggetti infortunati, con specifica attenzione alla diversità del ruolo rivestito nell'ambito lavorativo;

dd) prevedere che il finanziamento da parte degli istituti assicuratori e degli enti preposti allo specifico settore di iniziative di reinserimento professionale di genere sia subordinato alla presentazione di progetti certificati e al monitoraggio in corso d'opera e finale della qualità ed efficacia del percorso, secondo criteri definiti, nell'ambito

del Centro per il monitoraggio della tutela di genere per i rischi professionali di cui alla lettera *n*), da enti bilaterali ed associazioni nazionali di infortunati ed invalidi del lavoro accreditati presso il Centro medesimo.

